



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 46 D'ORD. DEL 25 MARZO 2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 44 D'ORD. DEL 24 MARZO 2004,
N. 118 D'ORD. DEL 18 OTTOBRE 2004, N. 119 D'ORD. DEL 18 OTTOBRE 2004**

N. 6 D'ORD. DEL 30 GENNAIO 2006

N. 23 D'ORD. DEL 7 MARZO 2016

N. 38 D'ORD. DEL 30 MAGGIO 2022

N. 56 DEL 17 LUGLIO 2023

TITOLO I

Organizzazione del consiglio comunale

ART. 1

Finalità del presente regolamento

1. Allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento delle sedute consiliari e garantire il pieno e responsabile esercizio delle loro prerogative da parte dei consiglieri comunali, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e tutte le altre attribuzioni in qualsiasi modo conferite al consiglio comunale stesso.

ART. 2

Autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa sulla base del presente regolamento.

ART. 3

Dichiarazione preventiva delle spese elettorali

1. Ogni lista ed i candidati a sindaco devono depositare presso la segreteria generale del comune, contestualmente al deposito della lista, una dichiarazione contenente il preventivo delle proprie spese elettorali, anche nel caso in cui tali candidati intendano avvalersi esclusivamente di mezzi e materiali messi a disposizione dal partito, dalla lista o dalla coalizione elettorale che li sostiene.

ART. 4

Rendiconto delle spese elettorali

1. Le liste e i consiglieri eletti, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, sono tenuti a depositare, presso la segreteria generale del comune, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero, per le sole persone, l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, dalla lista o dalla coalizione elettorale che li ha sostenuti.

ART. 5

Pubblicità delle spese elettorali

1. A termini di legge e di statuto, tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 3 e

4 sono rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio del comune, per quindici giorni consecutivi.

ART. 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei consiglieri da cariche cui fossero chiamati per votazione devono essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio o rese formalmente nel corso della seduta del consiglio comunale e sono irrevocabili.

TITOLO II

Presidenza del consiglio comunale

ART. 7

Attribuzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, ne dirige i lavori e le attività.

2. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Stabilisce, sentito il sindaco, la data, l'ora, il luogo di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno.

4. Apre e chiude i lavori consiliari e proclama l'esito delle votazioni.

5. Fa osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento, concede la facoltà di parlare e pone le questioni. E' investito del potere di mantenere l'ordine, di dirigere e moderare la discussione sugli affari all'ordine del giorno.

6. Ha facoltà di sospendere la seduta o di sciogliere l'adunanza in caso di tumulto o di disordine che ne impediscano il regolare svolgimento.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente del consiglio si ispira a criteri di imparzialità e di efficienza, tutela il diritto di espressione dei consiglieri ed interviene a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli suoi membri.

8. Il presidente del consiglio propone annualmente lo stanziamento in bilancio di un importo per spese di funzionamento del consiglio comunale concernenti le spese di rappresentanza e per spese di supporto all'attività istituzionale dei gruppi consiliari da ripartire e gestire secondo i criteri e con le modalità previste dal titolo VII del presente regolamento.

9. Il presidente del consiglio provvede quindi alla ripartizione dei fondi stanziati.

ART. 8

Vice presidente del consiglio

1. Il vice presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno, con la procedura prescritta dallo statuto.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 9

Presidenza delle sedute

1. Le sedute di consiglio comunale sono presiedute dal presidente del consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio o, in mancanza, dal consigliere anziano.
2. La prima seduta del consiglio comunale neo eletto è presieduta dal consigliere anziano, fino ad avvenuta elezione del presidente del consiglio.

TITOLO III

Gruppi consiliari

ART. 10

Costituzione gruppi consiliari

1. Ai fini del presente regolamento si intendono costituiti i gruppi consiliari composti dai consiglieri comunali, qualunque sia il loro numero, eletti in una medesima lista, anche se la denominazione originaria dovesse risultare modificata nel corso della tornata amministrativa.
2. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente, se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione formale al consiglio, depositando la dichiarazione di accettazione del presidente del gruppo consiliare al quale intende aderire.
3. Se uno o più consiglieri decidono di recedere dal proprio gruppo senza confluire in alcuno dei gruppi esistenti, andranno a costituire un unico gruppo misto a meno che, in numero non inferiore a tre, non dichiarino di costituirsi in gruppo con una distinta qualificazione politica. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
4. Tutti i consiglieri eletti in una medesima lista possono, se unanimi e indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma, assegnare un nuovo nome al proprio gruppo consiliare.
5. Ciascuno dei gruppi come sopra costituito è tenuto a comunicare al presidente del consiglio la propria composizione ed il nome del proprio presidente e del sostituto.

ART. 11

Sede e attività dei gruppi consiliari

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, su indicazione del presidente del consiglio, con provvedimento del sindaco, idonei locali.

2. I gruppi si avvalgono dell'ufficio comunale competente, il quale ha il compito:

- a) di fornire ai gruppi ed ai consiglieri le informazioni da loro richieste in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare e alla giurisprudenza attinenti alle materie ed argomenti trattati o di prossima trattazione da parte del consiglio, nonché le altre informazioni necessarie per l'esercizio del potere di iniziativa o per la presentazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni;
- b) di procurare, su richiesta dei gruppi e dei consiglieri, i provvedimenti adottati dal comune e gli atti preparatori in essi richiamati, affinché i richiedenti possano prenderne visione.

3. Ai gruppi consiliari sono concesse gratuitamente le sale di proprietà comunale per iniziative afferenti ai loro compiti istituzionali. Esse vengono concesse nel rispetto delle priorità eventualmente stabilite dai regolamenti vigenti.

4. Ciascun gruppo dispone di una quota del fondo stanziato dal consiglio per spese di formazione e iniziative di informazione e comunicazione.

5. La ripartizione di risorse viene effettuata dal presidente del consiglio che stabilisce una quota fissa uguale per ciascun gruppo ed una quota variabile in funzione della consistenza numerica del singolo gruppo.

TITOLO IV

Commissioni consiliari e loro funzionamento

CAPO I

Commissioni consiliari

ART. 12

Denominazione e competenze

1. In seno al consiglio comunale sono costituite:

- a) la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
- b) quattro commissioni permanenti ordinarie, con competenze nei settori:
 - 1^a commissione – bilancio e programmazione: rapporti istituzionali, partecipazione, rapporti con le circoscrizioni, rapporti con i cittadini, sportello dei cittadini, bilancio, tributi, economia, rapporti con le aziende e società a partecipazione comunale, finanze, patrimonio, demanio, Z.I.U., Z.A.U., attività produttive e commerciali, turismo, gemellaggi, rapporti internazionali, polizia comunale, informatizzazione e personale;
 - 2^a commissione – territorio e ambiente: lavori e servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata, casa, edilizia privata, urbanistica, pianificazione

territoriale, protezione civile, ecologia, giardini, parchi, servizi cimiteriali, energia ed igiene ambientale e relativi impianti di smaltimento, servizi tecnologici, traffico;

3^ commissione – politiche sociali e diritti di cittadinanza: servizi sociali, sport, tempo libero, sanità, politiche giovanili, assistenza, associazionismo, volontariato, politiche per la famiglia, tutela degli anziani, immigrazione;

4^ commissione – cultura e istruzione: cultura, istruzione, rapporti con le associazioni, beni ed enti culturali, asili nido, refezione scolastica, rapporti con l'università, con il consorzio universitario e l'ERDISU, biblioteche, musei e teatri.

Alla 1^ commissione sono affidate tutte le materie non specificatamente assegnate alle altre commissioni.

- c) due commissioni permanenti di garanzia e controllo, con competenze nei settori:

5^ commissione – statuto: statuto e relativi regolamenti di attuazione;

6^ commissione – verifica attuazione del programma: verifica periodica dello stato di attuazione del programma, controllo di gestione.

La 6^ commissione procede ogni sei mesi alla verifica dello stato di attuazione del programma da parte della giunta, sulla base dei rapporti del servizio controllo di gestione. Sulla base delle risultanze, formula proposte di modifica del programma, del piano dettagliato di obiettivi e del piano esecutivo di gestione.

- d) commissioni speciali.

ART. 13

Relazione delle commissioni permanenti

1. I presidenti delle commissioni permanenti devono relazionare al consiglio comunale in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo alle questioni di maggior rilievo emerse nello svolgimento dei compiti ad esse demandati, ogni qualvolta ne siano richiesti dal presidente del consiglio e resocontare - entro il 28 febbraio di ogni anno - sull'attività nel suo complesso.

ART. 14

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

1. E' presieduta dal presidente del consiglio ed è costituita dal sindaco, dai presidenti dei singoli gruppi consiliari e dal vice presidente del consiglio comunale.

2. Compete alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari:

- a) fare proposte sul calendario delle riunioni del consiglio comunale e sulla formulazione dei relativi ordini del giorno;
- b) fare proposte al consiglio sullo svolgimento dei lavori delle sedute consiliari sulla base dell'ordine del giorno fissato dal presidente del consiglio;
- c) fare proposte su altri argomenti, di volta in volta ad essa assegnati dal consiglio comunale;

- d) stabilire se le mozioni presentate dai consiglieri e poste all'ordine del giorno possano - prima della discussione in aula - essere esaminate dalla conferenza stessa per ricercare un accordo generale, oppure debbano essere rimesse direttamente al consiglio per la trattazione o ad una commissione consiliare per il relativo esame;
- e) ogni altra proposta od iniziativa inerente i lavori del consiglio comunale.

3. La conferenza è convocata dal presidente del consiglio con avviso scritto, spedito almeno tre giorni prima della seduta salvo i casi d'urgenza. Per la validità delle riunioni è necessario che i componenti intervenuti rappresentino almeno la metà dei consiglieri comunali.

4. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare la conferenza entro tre giorni, ove richiesto dal sindaco.

ART. 15

Commissioni speciali

1. Quando la giunta o il consiglio ne ravvisino l'opportunità, il consiglio potrà deliberare la costituzione di speciali commissioni consiliari per l'esame di particolari affari di competenza del consiglio o per procedere ad eventuali inchieste conoscitive.

2. Le commissioni speciali sono costituite con le medesime procedure e modalità previste per le commissioni permanenti, a meno che il consiglio non decida diversamente all'atto della loro costituzione.

3. La deliberazione consiliare che le costituisce deve fissare il termine entro il quale le commissioni speciali debbono riferire al consiglio, con apposito documento, le risultanze alle quali sono pervenute.

4. Il consiglio può deliberare che a far parte della commissione speciale siano chiamate persone dotate di specifiche competenze nelle materie da esaminare, senza diritto di voto.

CAPO II

Commissioni consiliari permanenti

ART. 16

Nomina delle commissioni

1. I presidenti, i vicepresidenti e i componenti di ciascuna commissione consiliare – esclusa la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari – sono nominati dal consiglio comunale. La votazione ha luogo distintamente per i presidenti e per i vicepresidenti.

2. La revoca dei presidenti e vicepresidenti di ciascuna commissione consiliare è deliberata dal consiglio su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta degli stessi.

3. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita all'opposizione.

4. Ogni commissione consiliare permanente, sia ordinaria che di garanzia, è costituita da almeno un consigliere in rappresentanza di ciascuno dei gruppi. Per la formazione delle commissioni permanenti ordinarie ogni gruppo consiliare può fornire un numero di indicazioni, equamente suddivise fra le commissioni, pari al massimo al numero dei componenti del gruppo stesso. Il gruppo che intende avvalersi della possibilità di indicare più di un componente in una o più commissioni ordinarie può in ogni momento formulare la proposta al presidente del consiglio che la inserisce all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le commissioni permanenti di garanzia sono formate esclusivamente da un consigliere per ogni gruppo. Un consigliere può far parte di più commissioni, fatto salvo il potere di delega ai sensi dell'art. 18, comma 9, in caso di assenza o impedimento.

5. Le rappresentanze di cui sopra sono notificate dal presidente del gruppo consiliare all'inizio della tornata amministrativa al presidente del consiglio; esse possono essere in qualsiasi tempo modificate.

ART. 17

Competenze delle commissioni consiliari permanenti

1. Alle commissioni consiliari permanenti compete:

- a) esaminare questioni di interesse dell'amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, del presidente del consiglio, della giunta, del sindaco, del difensore civico, del collegio dei revisori dei conti o dei presidenti dei consigli circoscrizionali;
- b) esprimere parere preliminare - su richiesta del consiglio, del presidente del consiglio, della giunta, del sindaco, del difensore civico, del collegio dei revisori dei conti o dei presidenti dei consigli circoscrizionali - in argomento ad iniziative dell'amministrazione;
- c) esprimere pareri sulle proposte di deliberazione presentate dalla giunta al consiglio;
- d) formulare proposte di deliberazioni alla giunta od al consiglio comunale;
- e) proporre alla giunta comunale l'esame di specifiche questioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Ove gli oggetti di cui al punto c) siano in trattazione nel consiglio comunale quando la commissione non abbia ancora espresso il suo parere, il consiglio potrà ad essa demandare il parere stesso con assegnazione di termine per la sua formulazione.

3. I pareri e le proposte sono rimessi all'organo comunale che li ha richiesti. Le proposte di deliberazione su oggetti che per legge appartengono alla competenza della giunta sono rimessi al sindaco, che le inserisce all'ordine del giorno della giunta stessa.

4. Le proposte di deliberazione consiliare sono rimesse al presidente del consiglio per il loro inserimento all'ordine del giorno della seduta consiliare. Alla proposta dovrà essere allegato, per il consiglio, il parere formulato al riguardo dalla giunta comunale.

5. Su richiesta del presidente della commissione la giunta comunale, a mezzo del sindaco o degli assessori competenti, riferisce su singoli affari, sull'attuazione delle delibere consiliari e sulla gestione dei servizi comunali.

CAPO III

Attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali

ART. 18

Convocazione delle commissioni e svolgimento delle sedute

1. Le riunioni delle commissioni consiliari sono convocate dal presidente della commissione con avviso scritto, spedito o consegnato almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione contiene l'elenco degli oggetti da trattare, predisposto dal presidente della commissione.

2. L'avviso di convocazione deve essere spedito nello stesso termine al sindaco, al presidente del consiglio, all'assessore delegato agli affari iscritti all'ordine del giorno nonché ai presidenti dei gruppi consiliari.

3. Il sindaco, il presidente del consiglio ed i presidenti dei gruppi consiliari partecipano alle riunioni senza diritto di voto, sempre che non ne dispongano per altro titolo. Gli assessori invitati partecipano senza diritto di voto.

4. Su richiesta del presidente della commissione, oppure di propria iniziativa, il sindaco e gli assessori potranno farsi assistere da personale dipendente dell'amministrazione o da terzi incaricati dall'amministrazione di determinate prestazioni, nonché esibire gli atti d'ufficio utili alla trattazione degli oggetti in discussione.

5. Il presidente della commissione è tenuto a convocare la commissione consiliare ove richiesto dal sindaco, dal presidente del consiglio, dalla giunta, dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari oppure dalla rappresentanza in commissione di almeno un terzo dei consiglieri comunali. Detta convocazione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data della richiesta, che dovrà contenere le questioni proposte all'ordine del giorno.

6. Il presidente della commissione può convocare anche udienze conoscitive su determinati affari, invitando a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, persone estranee alla commissione, in qualità di esperti o quali rappresentanti di enti od associazioni, categorie economiche o sindacali o di comitati riconosciuti di cittadini. La partecipazione di rappresentanti delle strutture periferiche dello stato sarà concordata con il sindaco.

7. La discussione di merito sull'oggetto dell'udienza è in ogni caso svolta dopo la fine dell'audizione degli invitati.

8. Su proposta del presidente della commissione, la commissione può di volta in volta costituire sottocommissioni con particolari incarichi.

9. I componenti di ciascuna commissione nominati dal consiglio, se impossibilitati a partecipare alle relative sedute, possono designare un proprio sostituto, appartenente al proprio gruppo consiliare, mediante apposita delega. Di tale sostituzione deve essere dato atto a verbale.

10. Alle sedute delle commissioni potrà assistere il segretario generale del comune, mentre un funzionario da lui designato, oppure un segretario eletto dalla commissione nel proprio seno, redigerà un sommario processo verbale.

11. Alle riunioni sono invitati, quali uditori, i consiglieri comunali che ne facciano

richiesta scritta al presidente del consiglio, che la comunicherà ai singoli presidenti di commissione.

12. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato anche a detti consiglieri, sino a che per essi non si verifichino tre assenze consecutive.

13. Ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono a quella data i consiglieri comunali appartenenti al gruppo che egli rappresenta. Nel caso di più consiglieri rappresentanti del medesimo gruppo, i voti sono assegnati suddividendoli e l'eventuale resto è assegnato a cominciare dal più anziano d'età.

14. Per la validità delle riunioni è necessario che i componenti intervenuti rappresentino almeno la metà dei consiglieri comunali.

15. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

16. Per l'attività delle commissioni si osservano, in quanto applicabili e per quanto qui non previsto, le norme relative al funzionamento del consiglio comunale.

ART. 19

Pareri resi dalla commissione all'unanimità

1. Il voto dei singoli commissari espresso in commissione non è vincolante rispetto al voto per il consiglio comunale. Tuttavia, se il voto in commissione è espresso unanimemente e con la presenza di tutti i componenti ad essa regolarmente assegnati, esso comporta, salvo il diritto dei singoli consiglieri di esprimere voto diverso, che su quel punto all'ordine del giorno si dia luogo unicamente alle dichiarazioni di voto.

ART. 20

Indennità di presenza

1. Al presidente del consiglio e ai consiglieri partecipanti alle sedute delle commissioni consiliari è corrisposta un'indennità di presenza fissata annualmente da apposita deliberazione consiliare, in esecuzione delle leggi vigenti.

2. I partecipanti alle sedute devono apporre la propria firma in apposito registro, segnando l'ora di entrata e l'ora di uscita. La firma sul registro attesterà anche il diritto del consigliere a percepire l'indennità prevista, con l'esclusione di ogni altra incombenza da parte degli uffici.

TITOLO V

Diritti e doveri dei consiglieri

CAPO I

Diritti

ART. 21

Diritti linguistici

1. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua friulana durante le sedute del consiglio comunale e delle commissioni.

2. Il consigliere ha altresì la facoltà di presentare proposte di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno redatti in lingua friulana.

3. Fino all'attivazione di un servizio di traduzione, il consigliere che intende esercitare le facoltà di cui al presente articolo fornisce contestualmente il testo scritto in lingua italiana, che fa fede per la verbalizzazione, limitatamente a:

- a) le dichiarazioni di cui il consigliere chiede l'inserimento integrale nel processo verbale;
- b) breve sunto dei motivi del voto, in caso di dichiarazioni di voto in lingua friulana;
- c) il testo integrale di ogni proposta di deliberazione in grado di produrre, ove approvata, conseguenze giuridicamente rilevanti;
- d) il testo integrale degli emendamenti a deliberazioni in grado di produrre, ove approvate, conseguenze giuridicamente rilevanti.

ART. 22

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti ed i documenti conservati nell'archivio e negli uffici comunali.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione; le copie vengono rilasciate in carta libera, entro il termine massimo di sette giorni dalla richiesta, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

3. Il sindaco o l'assessore delegato, qualora rilevino la sussistenza di divieti o impedimenti all'esame dell'atto e al rilascio della copia richiesta, ne informano il consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

ART. 23

Iniziativa delle proposte dei consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del

consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio e a tal fine possono avvalersi della collaborazione dei dirigenti e funzionari del comune.

2. La proposta di deliberazione è inviata al presidente del consiglio il quale la trasmette al segretario generale per l'istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il presidente del consiglio, sentito il segretario, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale.

3. La comunicazione è inviata per conoscenza ai presidenti dei gruppi consiliari.

4. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente del consiglio trasmette la proposta alla commissione competente e, sentito il sindaco, la iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando l'oggetto ed il nome del consigliere proponente.

5. La procedura di cui ai commi precedenti non è necessaria qualora la proposta si configuri quale atto di indirizzo al sindaco e alla giunta rispetto all'esercizio delle loro funzioni, comprese le nomine, le designazioni presso enti, aziende ed istituzioni, nonché l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 24

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta al sindaco o alla giunta o se la giunta o il sindaco abbiano preso, o stiano per prendere, taluna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.

ART. 25

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi od i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

2. Il *question time* è l'interpellanza urgente sottoscritta da almeno cinque consiglieri e trattata nella prima seduta del consiglio, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 26

Modo di presentare le interrogazioni e le interpellanze

Risposte del sindaco e degli assessori

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro e conciso. Potranno essere trasmesse al sindaco o presentate nel corso della seduta del consiglio.

2. Nell'uno e nell'altro caso il sindaco, o per esso l'assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o l'interpellanza, potrà rispondere immediatamente o rispondere entro il termine previsto dallo statuto.

3. Ogni consigliere può sottoscrivere, per la stessa seduta, una sola interpellanza urgente, che deve essere presentata entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo antecedente a quello dell'adunanza, presso la segreteria generale.

La giunta dà risposta a tali interpellanze urgenti nella fase iniziale della seduta del consiglio immediatamente successiva alla presentazione.

4. Quando una pluralità di interrogazioni e interpellanze riguardino uno stesso argomento sono trattate congiuntamente.

ART. 27

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà di norma il turno di presentazione o di iscrizione e non potrà occupare, di regola, complessivamente, più di novanta minuti per seduta ed all'inizio della stessa.

2. Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione od interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle che sono state presentate dagli altri consiglieri ed eventualmente iscritte nell'ordine del giorno.

3. Qualora l'interrogante o interpellante lo richieda, le interrogazioni e le interpellanze sono trattate nelle commissioni consiliari competenti, entro trenta giorni.

4. Il tempo a disposizione del sindaco o dell'assessore per la risposta non può superare, di norma, i dieci minuti e, nel caso del *question time*, i cinque minuti.

ART. 28

Replica dell'interrogante o dell'interpellante

1. L'interrogante ha il diritto di replicare alla risposta del sindaco o dell'assessore delegato.

2. L'interpellante ha il diritto di illustrare la propria interpellanza e di replicare a risposta ricevuta, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.

3. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti, ad eccezione del *question time* ove i tempi di illustrazione e di replica non possono eccedere due minuti.

4. Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e, in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.

ART. 29

Comunicazione al consigliere della trattazione della propria interrogazione o interpellanza

1. Il consigliere verrà informato per tempo che nella successiva seduta del consiglio verrà data risposta ad una sua interrogazione o interpellanza o che verrà discussa una sua mozione.
2. Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia presente alla lettura della sua domanda e non abbia giustificato, anche informalmente, alla presidenza la sua assenza, l'atto ispettivo si intende decaduto.

ART. 30

Interrogazioni a risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In tale caso, entro trenta giorni, il sindaco, o l'assessore da lui delegato, rispondono per iscritto all'interrogante.
2. Il testo delle interrogazioni e quello delle risposte scritte vengono messi a disposizione dei consiglieri, in aula.

ART. 31

Mozioni

1. La mozione è diretta a promuovere la discussione su un argomento di particolare interesse per la città, che abbia o meno già formato oggetto di interrogazioni o di interpellanze, al fine di pervenire ad un voto del consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto, deve essere motivata e concludersi con una o più proposte.
3. Secondo l'ordine della loro presentazione, le mozioni vengono inserite all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva, sempre che siano state presentate entro gli ordinari termini di convocazione del consiglio.
4. Le mozioni, la cui discussione viene accorpata quando vertono su uno stesso tema, possono essere discusse secondo un ordine di priorità quando questo sia concordato nella conferenza dei presidenti di gruppo con una maggioranza di voti pari a due terzi dei consiglieri rappresentati.
Le mozioni si intendono decadute dopo un anno dalla loro presentazione, a meno che i presentatori non comunichino la volontà di mantenerle all'ordine del giorno.
5. Quando mozioni che trattano lo stesso argomento vengono presentate separatamente da almeno tre presidenti di gruppi consiliari, la loro trattazione, nei limiti di un argomento a seduta, avverrà di norma non oltre la terza adunanza consiliare immediatamente successiva.

ART. 32

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è diretto ad impegnare il consiglio comunale, la giunta o gli enti controllati a compiere approfondimenti o atti su questioni inerenti le proposte di deliberazione in discussione.

2. Esso va presentato per iscritto, contestualmente alla discussione dell'oggetto a cui si riferisce e deve essere ad esso pertinente.

3. L'ordine del giorno sarà discusso, di norma, assieme al relativo oggetto; in caso di richiesta di discussione separata, essa procederà con due interventi a favore e due contro, senza dar luogo a dichiarazioni di voto.

4. Ciascun consigliere può presentare sulla stessa proposta di deliberazione un solo ordine del giorno come primo firmatario, salvo diversa decisione della conferenza dei capigruppo.

ART. 33

Documenti redatti in termini sconvenienti

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le proposte e le mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti o poco riguardosi non sono prese in considerazione.

ART. 34

Ritiro delle proposte

1. Qualunque atto ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere e ripresentato anche in altra forma.

CAPO II

Doveri

ART. 35

Obbligo al segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 36

Dovere dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio

1. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del consiglio comunale o giustificare l'assenza.

TITOLO VI

Funzionamento del consiglio comunale

CAPO I

Sede e convocazione

ART. 37

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si svolgono, di norma, nel palazzo comunale.
2. Qualora circostanze speciali o giustificati motivi lo richiedano, il presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, stabilisce il diverso luogo di riunione.

ART. 37 BIS

Modalità di svolgimento del consiglio in forma telematica con collegamento da remoto

1. La seduta del consiglio in forma telematica con collegamento da remoto, comunque in modalità sincrona, consente la partecipazione di tutti i componenti, del segretario generale e dei dipendenti comunali che lo coadiuvano e/o del suo vicario, e garantisce la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi informatici a ciò dedicati, con l'uso di webcam e microfono, idonei a garantire la tracciabilità dei partecipanti.

2. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al presidente del consiglio e al segretario generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

3. La seduta in videoconferenza si intende convenzionalmente svolta in una sala della sede istituzionale del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati da remoto.

4. La pubblicità della seduta è garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, tale da assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento ovvero, in mancanza di un collegamento, anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio o audio-video, sul sito istituzionale del Comune, salvo i casi di discussione di proposte trattate in seduta segreta, durante la quale la diretta streaming viene disattivata.

5. Nel caso di seduta segreta, il presidente del consiglio avvisa i consiglieri che quanto accadrà nel corso della seduta non dovrà essere né visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e che, pertanto, gli stessi non sono autorizzati ad effettuare alcuna

registrazione; tale ammonimento è inserito a verbale di seduta.

6. L'identità dei consiglieri e la loro presenza all'inizio della seduta sono accertate da parte del segretario generale mediante il collegamento alla videoconferenza con riscontro a video ed appello nominale. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne avvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Il consigliere deve comunque mantenere attiva la videocamera per tutta la durata dei lavori. Il consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

7. Ai fini del rilascio delle attestazioni di presenza alla seduta, si considerano quale orario di ingresso e di uscita dalla stessa rispettivamente l'orario di collegamento e di interruzione di questo, come risultante dalla reportistica fornita dal sistema informatico di gestione delle sedute da remoto.

8. La presentazione dei documenti da parte dei consiglieri può essere sostituita dalla lettura e dal contestuale deposito degli stessi mediante invio con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria generale prima dell'apertura dei lavori del consiglio, con almeno tre ore di anticipo.

9. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento telematico, il presidente del consiglio sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario generale o del suo sostituto.

10. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta per la gestione telematica della seduta ovvero per chiamata nominale da parte del segretario generale; in questo secondo caso il consigliere dovrà esprimere il proprio voto attivando la videocamera e il microfono. Tale modalità può essere utilizzata anche nel caso in cui uno o più consiglieri, per problemi tecnici legati al collegamento da remoto, non riescano ad utilizzare le funzionalità della piattaforma dedicata. Di un tanto viene dato atto nel verbale.

11. Il consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga in luoghi e con modalità consone al ruolo istituzionale.

12. Ciascun consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni in videoconferenza del consiglio, o di sue articolazioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle attività delle commissioni consiliari.

14. Per tutto quanto non previsto espressamente per lo svolgimento delle sedute in forma telematica con collegamento da remoto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento relative alle sedute in presenza.

ART. 38

Annuncio al pubblico

1. Le adunanze del consiglio comunale sono annunziate al pubblico mediante il suono della campana dell'Arengo, mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta.
2. Nei giorni delle adunanze vengono esposte al balcone del palazzo comunale le bandiere nazionale, europea, della patria del Friuli, regionale e il vessillo comunale.
3. Nella sala del consiglio comunale vengono esposte, oltre al gonfalone del comune, le bandiere europea, nazionale, regionale e della patria del Friuli.
4. Nei giorni precedenti l'adunanza viene dato avviso dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta con inserzione nell'apposita pagina *web* del sito *Internet* del comune e a mezzo degli organi di informazione locali. Analogo avviso deve essere affisso, negli stessi giorni precedenti, agli albi delle circoscrizioni.

ART. 39

Convocazione delle sedute

1. I consiglieri sono convocati per il giorno stabilito dal presidente del consiglio, sentito il sindaco, con avvisi scritti firmati dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, d'ordine dei predetti, dal segretario.
2. La consegna dell'avviso deve essere fatta nel luogo di residenza dei consiglieri o al domicilio designato e deve risultare da apposita relata.
3. Equivale a tutti gli effetti alla consegna, la trasmissione via fax o con sistemi telematici dell'avviso e della documentazione allegata, all'indirizzo a tal fine segnalato dal consigliere ed espressamente richiesto.
4. Ai consiglieri non residenti, che non abbiano comunicato per iscritto il proprio domicilio nel comune di Udine, l'avviso viene spedito nel luogo di residenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini di consegna, si considera la data del timbro postale sull'avviso di ricevimento.
5. L'eventuale ritardata od omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla seduta alla quale era stato invitato.
6. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Almeno ventiquattro ore prima della seduta devono altresì essere comunicate, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, eventuali integrazioni all'ordine del giorno.
8. La prima seduta del consiglio comunale neo eletto è convocata dal sindaco.
9. Copia dell'avviso di convocazione è comunicata agli assessori, ai presidenti delle circoscrizioni, ai revisori dei conti e al difensore civico.

ART. 40

Contenuto degli avvisi

1. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, l'eventuale indicazione dell'urgenza della seduta, l'elenco degli oggetti da trattare, la data dell'avviso, la firma del presidente del consiglio o di chi ne fa le veci.

ART. 41

Ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'ordine del giorno deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente quali argomenti saranno trattati.

3. Il consiglio non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, con la sola eccezione delle manifestazioni di sentimenti, degli ordini del giorno e dei *question time*.

ART. 42

Manifestazione di sentimenti

1. Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per le proposte che si limitano a provocare una manifestazione di sentimenti del consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, le quali non impegnino il bilancio del comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione.

2. Spetterà al presidente del consiglio valutare se ammettere o meno la proposta alla discussione. In caso di reiezione della proposta, il proponente può chiedere che si esprima il consiglio comunale.

ART. 43

Pubblicazione degli avvisi e deposito degli atti e documenti

1. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio fino alla data della seduta cui si riferisce.

2. Gli atti ed i documenti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono inviati in forma telematica ai consiglieri comunali contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione del consiglio comunale; sono inoltre messi a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta in forma cartacea presso la segreteria generale a partire dal giorno successivo a quello di invio dell'avviso.

CAPO II

Disciplina delle sedute

ART. 44

Numero legale

1. Il consiglio comunale è validamente riunito e può deliberare se alla seduta è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
2. Nel numero fissato per la validità dell'adunanza non si computano i consiglieri obbligati ad astenersi a norma di legge o di statuto.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta, quando si stia per procedere ad una votazione, da un consigliere comunale o disposta dal presidente del consiglio.
5. La verifica del numero legale si effettua accertando immediatamente il numero dei consiglieri presenti, secondo il conteggio del presidente, degli scrutatori e della segreteria. La verifica per appello nominale può essere effettuata su richiesta di un consigliere o del sindaco.
6. La mancanza del numero legale comporta l'immediata sospensione per dieci minuti dell'adunanza, trascorsi infruttuosamente i quali, il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta.

ART. 45

Diserzione della seduta

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti consiglieri nel numero legale, il presidente del consiglio dichiara deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. Anche in difetto di numero legale potranno però farsi dal presidente del consiglio e dal sindaco comunicazioni al consiglio che non importino deliberazione.

ART. 46

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione - per ogni oggetto già iscritto all'ordine del giorno della prima - quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Nella seconda convocazione la seduta è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora

stabilita nell'avviso di convocazione. In tal caso le deliberazioni potranno essere validamente assunte con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, salvo che per legge, statuto o regolamento siano previsti *quorum* diversi.

ART. 47

Assistenza del segretario generale

1. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio comunale e, coadiuvato da altri dipendenti comunali, ne redige il processo verbale.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice segretario generale.
3. In caso di assenza o impedimento di entrambi o in caso di deliberazioni che li riguardino, il consiglio può scegliere uno dei suoi componenti per esercitare le funzioni di segretario. Di ciò deve essere fatta espressa menzione nel verbale.

ART. 48

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
2. Durante le sedute segrete restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori, il segretario e i dipendenti che collaborano alla compilazione del verbale.

ART. 49

Intervento di dipendenti comunali e di persone estranee

1. Il presidente del consiglio può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche dipendenti comunali e, con l'assenso anche tacito del consiglio, anche persone estranee all'amministrazione, allo scopo di fornire chiarimenti e notizie su oggetti da discutere.

ART. 50

Disciplina del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte riservata al pubblico devono essere inermi, rimanere in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona, se non autorizzata dal presidente del consiglio, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata al consiglio.
3. Il presidente del consiglio impartisce le disposizioni per il mantenimento dell'ordine da parte del pubblico e dispone, ove necessario, l'allontanamento delle persone che ostacolano il regolare proseguimento della seduta o il temporaneo sgombero dell'aula.

4. Quando gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, il consiglio, con decisione motivata, adottata a maggioranza ed annotata a verbale, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

5. Il presidente del consiglio esercita i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico, avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti di polizia comunale.

CAPO III

Svolgimento delle sedute del consiglio

ART. 51

Apertura della seduta

Nomina degli scrutatori

1. Dopo l'appello nominale fatto dal segretario, il presidente del consiglio, accertata la presenza dei consiglieri di cui all'art. 44, comma 1, dichiara aperta la seduta.

2. Prima di procedere alla discussione degli oggetti da porre in votazione, procede alla verifica del numero legale e nomina, senza formalità, scegliendoli fra i consiglieri, tre scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete, di cui almeno uno scelto fra i gruppi di minoranza.

3. Gli scrutatori assistono il presidente del consiglio nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

4. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano nel corso della riunione, ne danno comunicazione al presidente del consiglio e sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

ART. 52

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti è, di norma, quello dell'ordine del giorno.

2. Tale ordine può essere modificato, su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

3. La trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata ad altra seduta, su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

ART. 53

Diritto di parola e modalità d'uso da parte dei consiglieri

Divieto di discussione a dialogo

1. Il presidente del consiglio concede la facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è

stata richiesta la parola.

2. L'intervento deve riguardare unicamente la proposta in esame, senza divagazioni.

3. Chi ha la parola parla dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al consiglio, anche quando si riferisca a precedenti oratori, ed userà in ogni caso di una conveniente brevità.

4. Può essere interrotto solamente dal presidente del consiglio nel caso di divagazioni, ripetizioni inutili o quando, nell'esprimere il suo pensiero, gli avvenisse di usare parole non corrette.

5. Gli interventi dei consiglieri devono essere contenuti nei limiti di tempo di dieci minuti.

6. Su proposta della conferenza dei presidenti di gruppo il consiglio, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare che la discussione e l'approvazione di un oggetto avvenga contingentando i tempi di intervento complessivi per ogni gruppo. In questo caso ad ogni gruppo viene assegnata una unità di tempo più tante altre quanti sono i consiglieri che lo compongono. Il contingentamento dei tempi non comprende gli interventi di cui al successivo comma 9.

7. E' discrezione del presidente non applicare tale limitazione a chi sia relatore per la giunta o per una commissione, a chi sia autore di una proposta o relatore di essa, se di iniziativa consiliare.

8. Di regola, ogni consigliere non potrà avere la parola sullo stesso argomento più di due volte ed il tempo consentitogli per il secondo intervento sarà di tre minuti.

9. La limitazione del numero degli interventi non si applica a chi voglia fare un breve e puntuale richiamo a disposizioni di leggi, dello statuto o di regolamenti sulla questione o parli per fatto personale. La limitazione non si applica altresì alla giunta per risposte brevi e puntuali alle richieste di chiarimenti e delucidazioni dei consiglieri.

10. Fuori di tali casi, ogni consigliere ha soltanto diritto di rivolgersi al presidente del consiglio, affinché questi interroghi il consiglio se gli concede di parlare oltre le due volte regolamentari.

11. Non sono consentite le discussioni o spiegazioni a dialogo.

ART. 54

Del "fatto personale"

1. E' "fatto personale" l'essere intaccato nella propria dignità o il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa questo consiste. Il presidente del consiglio decide se il richiedente abbia o no diritto di parlare.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è discrezione del presidente del consiglio concedere la parola subito o al termine della trattazione dell'oggetto in discussione e il consigliere può avvalersi di tale facoltà per il tempo massimo di cinque minuti.

ART. 55

Richiami ai consiglieri

1. Se un consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il presidente del consiglio lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente del consiglio conferma o ritira il richiamo.
3. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente del consiglio può toglierli la parola ed eventualmente, per fatti gravi, farlo allontanare temporaneamente dall'aula.

ART. 56

Appello al consiglio

1. Contro ogni decisione del presidente del consiglio circa la disciplina dell'adunanza, ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio che deciderà senza discussione, con votazione palese.
2. In nessun caso è consentito appello al consiglio circa i diritti e la libertà di espressione propri del consigliere.

ART. 57

Come avviene la discussione

1. Allorché devesi trattare una proposta, il presidente del consiglio dà o fa dare lettura della relazione della giunta, in quanto esista, o ne richiama il testo, qualora lo stesso sia stato trasmesso precedentemente ai consiglieri.
2. Prima che venga aperta la discussione, i componenti del consiglio, gli assessori e il segretario – se sussista nei loro confronti una situazione di incompatibilità ai sensi di legge e/o di statuto – sono tenuti ad esplicitarlo immediatamente, allontanandosi quindi dall'aula.
3. Indi l'autore o relatore della proposta stessa ne svolge le ragioni ed infine sono

ammessi a parlare gli altri consiglieri, nell'ordine in cui hanno chiesto la parola.

ART. 58

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati la legge, lo statuto ed i regolamenti o nel rilievo sul modo e l'ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione.

2. Sulla mozione d'ordine si pronuncia il presidente del consiglio.

3. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente o da altri consiglieri, il consiglio decide, seduta stante, sentito un oratore contrario alla proposta.

ART. 59

Proposte pregiudiziali e sospensive

1. Le proposte pregiudiziali e sospensive devono essere presentate al presidente del consiglio, prima che sia dichiarata chiusa la discussione generale.

2. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive possono parlare, per non più di cinque minuti, soltanto uno dei proponenti ed un consigliere contrario.

3. Il consiglio decide, seduta stante, a maggioranza dei votanti.

ART. 60

Controproposte

1. Le controproposte, che non abbiano carattere di semplice emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

2. La presentazione di controproposte non interrompe il dibattito eventualmente in corso sulla proposta.

ART. 61

Emendamenti

1. Ciascun consigliere può presentare, prima della chiusura della discussione generale, emendamenti alla proposta in esame alla stessa attinenti.

2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, datati e firmati dai presentatori, a pena di inammissibilità.

3. Gli emendamenti, anche relativi al bilancio, possono essere altresì presentati dalla

giunta per il tramite del sindaco, del vicesindaco o dell'assessore competente per materia nel termine di cui al primo comma.

4. Le proposte di emendamenti relative al bilancio di previsione ed ai regolamenti comunali sono depositate di norma entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello dell'adunanza presso la segreteria generale, che ne cura l'istruttoria per i prescritti pareri, con procedura d'urgenza, e ne dà comunicazione al presidente del consiglio.

5. In caso di inammissibilità determinata da qualunque causa, il proponente è formalmente informato, in tempo utile, delle motivazioni e invitato dal presidente o dagli uffici ad una corretta riformulazione dell'emendamento entro breve tempo.

ART. 62

Proposte divise in articoli o parti

1. Ogni proposta divisa, nella parte deliberativa, in articoli o parti, può dare luogo ad una discussione generale sul complesso e quindi ad una parziale discussione su ciascuna parte.

2. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che la votazione proceda per divisione, singolarmente su ciascun articolo della proposta.

3. Nel caso si tratti di proposta divisa in parti, ciascun consigliere può chiedere che la votazione avvenga per divisione. La richiesta è accolta dal presidente, salvo decisione contraria del consiglio, purché le diverse parti della proposta possano essere attuate separatamente.

4. Successivamente alla votazione dei singoli articoli o parti, la proposta viene votata nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni.

ART. 63

Chiusura della discussione

1. Quando nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione. Se vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, il presidente del consiglio accorda prima la parola ad un oratore contro, poi ad uno in favore; indi mette in votazione la richiesta di chiusura per alzata di mano.

ART. 64

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che esclusivamente per dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non potrà superare i tre minuti.

2. Quando sulla proposta di deliberazione siano stati presentati più emendamenti, ogni gruppo si esprime con un'unica dichiarazione di voto complessiva. Il presidente, in ragione del numero degli emendamenti, potrà concedere un tempo superiore a quello previsto per le

dichiarazioni di voto, non oltre comunque i venti minuti.

La conferenza dei capigruppo può comunque applicare la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 53.

3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola, né entrare od uscire dall'aula.

CAPO IV

Votazioni

ART. 65

Votazione palese

1. I consiglieri, di norma, esprimono il proprio voto col sistema elettronico. Ove necessario, il voto può essere espresso per appello nominale o per alzata di mano.

2. I consiglieri che dichiarino di non partecipare alla votazione, e che sono in aula durante lo svolgimento della stessa, sono considerati astenuti.

3. La votazione con il sistema elettronico prevede, qualora il consigliere dichiari di non voler partecipare al voto, il disinserimento della tessera di riconoscimento dal terminale assegnato e l'allontanamento spontaneo dalla sala consiliare.

ART. 66

Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è disposta dal presidente del consiglio di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere comunale, qualora ne ravvisi la necessità.

2. Prima dell'inizio della votazione il presidente del consiglio indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello e annota i voti; il presidente del consiglio proclama il risultato.

ART. 67

Votazione per alzata di mano

Prova e controprova

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi la richieda prima della proclamazione.

2. Nella prova sono invitati ad alzare la mano i consiglieri che aderiscono alla proposta messa in votazione; nella controprova sono invitati ad alzare la mano i consiglieri d'avviso contrario.

3. Il presidente del consiglio e gli scrutatori decidono sul risultato della prova e della

controprova, che possono ripetersi. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 68

Votazione segreta

1. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono per schede o mediante utilizzo del sistema di voto elettronico debitamente schermato a garanzia della segretezza del voto espresso dai singoli consiglieri.

2. Quando la votazione si fa mediante schede, il consigliere scrive la parola SI' o la parola NO, secondo se intende approvare o respingere la proposta in votazione, oppure scrive nella scheda il nome del candidato preferito.

3. Lo spoglio delle schede viene effettuato dai tre scrutatori nominati dal presidente in apertura della seduta consiliare.

4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 69

Votazione con sistema elettronico

1. La votazione con sistema elettronico viene effettuata a mezzo della pulsantiera collocata all'interno della postazione microfonica di ciascun consigliere. La pulsantiera è composta da tre tasti rispettivamente per il voto favorevole, contrario e per l'astensione.

2. Per comprovare la propria presenza in aula e per votare, ad ogni consigliere viene consegnata una tessera (*badge*) di riconoscimento, da inserire nel terminale assegnatogli e da rimuovere in caso di temporaneo allontanamento dall'aula consiliare.

3. Il presidente annuncia il tipo di votazione e dichiara aperta la votazione stessa, facendo attivare i terminali di voto.

4. I consiglieri presenti, che dovranno avere inserito il *badge* nel proprio terminale, premeranno il tasto prescelto. Ogni consigliere, prima che la votazione venga dichiarata chiusa come previsto dal successivo comma 6., può ovviare ad un eventuale errore di votazione premendo il tasto corretto, automaticamente verrà corretta la precedente scelta errata.

5. Il voto espresso viene segnalato nell'apposito tabellone da indicatori luminosi, di colore verde per il voto favorevole, di colore rosso per il voto contrario, di colore bianco per l'astensione. Nel caso di votazione segreta tutti gli indicatori (per qualsiasi espressione di voto) appariranno di colore azzurro.

6. Il presidente conclude le operazioni di voto dichiarando chiusa la votazione; da tale momento vengono disattivati contemporaneamente i terminali di tutti i consiglieri.

7. I risultati della votazione vengono infine visualizzati sul tabellone esposto in aula e contemporaneamente il presidente procede alla loro proclamazione.

8. I consiglieri che non inseriscano la tessera nel terminale loro assegnato sono

obbligati ad allontanarsi dall'aula.

9. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, devono ritenersi modificati gli articoli del regolamento relativi alle modalità di votazione e di verifica del numero legale.

ART. 70

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione o del voto sopra la proposta;
- b) la questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione o del voto sopra la proposta;
- c) gli emendamenti, secondo l'ordine in cui vennero proposti o secondo quell'altro che dal presidente del consiglio, assenziante il consiglio, fosse ritenuto migliore per la chiarezza della discussione e dell'economia dei lavori;
- d) gli ordini del giorno, secondo l'ordine indicato al precedente punto c);
- e) la proposta principale nel testo risultante a seguito dell'eventuale approvazione di emendamenti.

2. Qualora siano presentati ad un testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per una variazione a scalare di cifre o dati o espressioni, il presidente può mettere in votazione l'emendamento più lontano al testo originario, quello più vicino ed alcuni emendamenti intermedi, dichiarando assorbiti gli altri.

Il presidente può indire altresì votazioni riassuntive o per principio.

ART. 71

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Terminata la votazione, il presidente del consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

2. La proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi speciali stabiliti dalla legge e dallo statuto.

3. Dopo la proclamazione del risultato, i consiglieri non possono chiedere la parola, nel corso della seduta, per ritornare sullo stesso argomento.

CAPO V

Verbali

ART. 72

Compilazione dei processi verbali e dichiarazioni a verbale

1. Per ogni seduta del consiglio il segretario redige un processo verbale che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte e riferisce in ordine a quanto

verificatosi nel corso della seduta.

2. L'estratto relativo a ciascun oggetto si configura come un documento cartaceo che contiene i nomi dei consiglieri presenti, il testo integrale delle proposte votate e quello degli eventuali emendamenti e/o ordini del giorno votati in relazione all'oggetto medesimo, il numero dei voti conseguiti e il nome dei consiglieri contrari ed astenuti.

3. Il processo verbale della seduta si compone degli estratti riferiti alle singole deliberazioni, delle precisazioni e comunicazioni effettuate dal presidente e dell'indice degli interventi registrati su nastro magnetico o altro analogo supporto.

4. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, deve farsi constare nell'estratto del verbale che si è provveduto alla votazione per schede segrete e si è deliberato in seduta segreta.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, ogni consigliere, prima della votazione, ha inoltre diritto di chiedere che nell'estratto del verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

6. In questo caso è tenuto a dettare la propria dichiarazione o di consegnarne il testo scritto seduta stante, chiedendone al segretario generale l'inserimento integrale nel processo verbale.

7. La registrazione della seduta costituisce ex art. 22 legge n. 241/1990 la documentazione amministrativa a comprova della discussione.

8. Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura della segreteria.

9. Per l'ascolto da parte dei consiglieri o di terzi verranno messe a disposizione copie dei supporti originali, dei quali potrà essere richiesto anche il rilascio per estratto con materiale anche cartaceo con riferimento al singolo intervento o a più interventi.

10. L'impianto di registrazione verrà disattivato durante la discussione di proposte trattate in seduta segreta.

ART. 73

Lettura ed approvazione del verbale

1. I verbali delle adunanze consiliari vengono depositati presso la segreteria generale per un periodo di sette giorni consecutivi ed il predetto deposito è comunicato, con avviso scritto, ai consiglieri e agli assessori.

2. I verbali delle sedute consiliari si intendono approvati qualora alla data di scadenza del deposito non siano intervenute richieste di rettifica.

3. Ciascun consigliere comunale presente alla seduta può chiedere, nel periodo di deposito e per iscritto, eventuali rettifiche, purché queste abbiano riscontro nelle registrazioni.

4. Qualora invece le richieste di rettifica intervengano e risultino comprovate dalla registrazione, la decisione di rettifica viene rimessa al consiglio comunale.

TITOLO VII

Costituzione e funzionamento del fondo ex art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

ART. 74

Finalità

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano la costituzione e la gestione del fondo per il funzionamento del consiglio comunale e le iniziative di supporto ai compiti istituzionali dei gruppi consiliari, ne definiscono le risorse disponibili, i criteri e le modalità di ripartizione e di impiego.

ART. 75

Obiettivi

1. Il fondo di cui trattasi è finalizzato a rendere il più possibile agevole e funzionale l'attività del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e dei consiglieri comunali nell'espletamento delle competenze istituzionali proprie e delle incombenze connesse all'esercizio del mandato, nell'interesse della collettività.

2. A tale scopo e per le finalità anzidette vengono resi disponibili, attraverso la configurazione e la gestione del suddetto fondo, servizi e prestazioni, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 76

Ammontare del fondo

1. L'ammontare complessivo del fondo di dotazione viene stabilito annualmente dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio annuale e triennale di previsione, su proposta del presidente del consiglio.

2. La proposta succitata viene formulata entro il mese di settembre di ogni anno, al fine di consentire alla giunta l'individuazione delle risorse necessarie al relativo finanziamento.

3. L'ammontare proposto tiene conto delle iniziative suggerite e delle esigenze espresse dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nei limiti delle disponibilità di massima preventivamente segnalate dalla giunta.

ART. 77

Configurazione del fondo

1. Il fondo si compone di due sezioni, relative rispettivamente al funzionamento del consiglio nel suo insieme e al supporto ai singoli gruppi consiliari. L'entità delle due sezioni viene stabilita dal presidente del consiglio comunale nell'ambito del *budget* di spesa inserito nei bilanci annuale e triennale di previsione.

ART. 78

Gestione del fondo

1. La gestione del fondo compete al dirigente preposto, incaricato dal sindaco su proposta del presidente del consiglio, che vi provvede nel rispetto del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti vigenti, avvalendosi della collaborazione del personale assegnatogli e degli uffici comunali caso per caso competenti.

2. Per la sezione relativa al funzionamento del consiglio nel suo insieme, il dirigente preposto opererà sulla base delle direttive e delle richieste scritte del presidente del consiglio comunale.

ART. 79

Spese di funzionamento del consiglio

1. Le spese di funzionamento del consiglio riguardano l'acquisto, fornitura, noleggio o locazione finanziaria di beni o servizi direttamente connessi allo svolgimento del mandato consiliare o necessari a garantire il funzionamento ed il costante adeguamento delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'ufficio di segreteria del consiglio, in funzione delle esigenze operative dell'organo assembleare e delle sue articolazioni.

2. Sono altresì considerate spese di funzionamento quelle relative all'erogazione delle indennità di funzione e delle spettanze connesse alla partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, nonché quelle concernenti l'organizzazione di giornate di studio, seminari, convegni o altre manifestazioni e iniziative connesse all'attività del consiglio comunale che siano volte ad arricchire e valorizzare il ruolo e le conoscenze dei consiglieri; in tale ambito sono comprese anche le spese sostenute per dare ospitalità a convegnisti o invitati e per promuovere le occasioni di scambio e confronto con la cittadinanza ed altre realtà istituzionali.

3. Le spese relative ad eventuali consulenze o collaborazioni sono parimenti impegnate e liquidate dal dirigente preposto, che provvede altresì alla stipula della relativa convenzione, solo qualora si renda indispensabile il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione comunale.

4. Le spese di cui ai commi precedenti sono impegnate e liquidate dal dirigente preposto, su richiesta del presidente del consiglio, salvo che per quanto concerne le spese di cui al primo inciso del comma 2, alle quali si provvede d'ufficio con cadenza mensile.

ART. 80

Spese di rappresentanza

1. Si considerano spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto di beni da donare in occasione di visite di o presso rappresentanti di enti pubblici o privati, personalità

illustri o autorità su invito del presidente del consiglio comunale o allo stesso rivolto, nonché quelle relative al viaggio, pernottamento e ristoro degli ospiti nelle stesse occasioni.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal dirigente preposto su richiesta scritta del presidente del consiglio.

ART. 81

Spese dei viaggi e missioni, convegni, congressi e tavole rotonde

1. Le spese sostenute in occasione della partecipazione da parte di uno o più consiglieri alle missioni o ad altre iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico, preventivamente autorizzata dal presidente del consiglio, sono rimborsate agli aventi titolo, dietro presentazione di documentato rendiconto, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse.

2. Per la partecipazione a congressi o convegni, l'interessato può richiedere che venga direttamente versata, d'ufficio, la somma necessaria all'iscrizione, così come può chiedere un anticipo per viaggi e missioni di particolare impegno. L'anticipazione è concessa previa autorizzazione del presidente del consiglio.

ART. 82

Stanziamenti a supporto dei gruppi consiliari

1. Ai gruppi consiliari sono garantiti idonei locali per lo svolgimento dell'attività dei consiglieri e l'uso gratuito delle sale di proprietà del comune per le iniziative afferenti ai loro compiti istituzionali ed amministrativi come già previsto dall'art. 11 del presente regolamento. La sezione del fondo finalizzata al supporto dei singoli gruppi consiliari finanzia:

- a) la realizzazione e la riproduzione di materiali utili per informare i cittadini sull'attività dell'amministrazione e sulle opinioni e proposte del singolo gruppo. La realizzazione dei suddetti materiali avviene a cura delle apposite strutture interne del comune. Qualora le medesime non possano assicurare il servizio, il presidente del consiglio può autorizzare l'utilizzo di strutture esterne;
- b) le spese di documentazione e di aggiornamento dei consiglieri, anche con la partecipazione ad iniziative che comportano spostamenti per missione.

Quando i servizi sono forniti dalle strutture comunali, viene imputato alla disponibilità del gruppo un importo pari alla valutazione dei costi sostenuti dall'amministrazione.

2. La sezione del fondo finalizzata a supporto dei gruppi consiliari viene gestita dal dirigente preposto, in funzione delle richieste formulate dai presidenti dei singoli gruppi nei limiti degli stanziamenti assegnati, previa autorizzazione del presidente del consiglio, ove prevista.

3. Ciascun gruppo, prima della seduta del consiglio comunale dedicata all'approvazione del bilancio di previsione, deposita alla segreteria generale una relazione sull'utilizzo o meno dei fondi. Fino alla presentazione della suddetta relazione, al gruppo

inadempiente non saranno assegnate ulteriori risorse.

ART. 83

Ammontare degli stanziamenti di cui all'art. 82

1. Il presidente del consiglio assegna annualmente, a ciascuno dei gruppi consiliari formalmente costituiti, una parte fissa e una parte variabile in funzione del numero dei relativi componenti, ex art. 11 del presente regolamento.

2. Le risorse sono attribuite a ciascuno dei gruppi sulla base di una quota fissa per ogni gruppo e di una, di pari importo, per ogni consigliere di appartenenza.

3. In caso di scissione di un gruppo consiliare o di passaggio da un gruppo all'altro, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificato il cambiamento.

4. Il presidente di ciascun gruppo stabilisce, rispetto al *budget* assegnato, la destinazione dei fondi secondo le diverse tipologie di spesa ammissibili ed esercita prerogative identiche a quelle del presidente del consiglio, nei confronti dei componenti del relativo gruppo.

ART. 84

Limitazioni connesse alla fase di conclusione del mandato

1. Nel corso dell'ultimo semestre di ciascuna tornata amministrativa non è consentito assumere impegni di spesa su proposta dei gruppi consiliari, salvo che per la documentazione e l'aggiornamento.

ART. 85

Responsabilità connesse alla gestione del fondo

1. Il dirigente di cui all'art. 78 assume la responsabilità sotto il profilo contabile e amministrativo dei provvedimenti connessi alla gestione del fondo. Il presidente del consiglio ed i singoli presidenti dei gruppi consiliari assumono le responsabilità anche penali connesse ad un eventuale utilizzo improprio dei fondi assegnati.

ART. 86

Dotazione e risorse a supporto del consiglio e dei gruppi consiliari

1. L'amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 11 del presente regolamento, è tenuta a mettere a disposizione dei gruppi consiliari spazi e risorse adeguati a garantire l'attività conoscitiva dei gruppi e dei singoli consiglieri, fornendo l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili ai fini dell'espletamento del mandato e assicurando agli stessi la collaborazione degli uffici necessaria all'espletamento del mandato medesimo.

2. Gli spazi succitati dovranno essere individuati - compatibilmente con le esigenze complessive della struttura - in locali siti a palazzo D'Aronco, facilmente accessibili e dotati di attrezzature e collegamenti informatici, nonché di un sistema di ascolto dei supporti magnetici concernenti le verbalizzazioni delle sedute consiliari ex art. 72 del presente regolamento, fermo restando il diritto dei consiglieri comunali di richiederne la trascrizione su documento cartaceo.

3. La quantificazione delle risorse di personale a tale scopo necessarie viene effettuata su proposta del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, tenuto conto delle esigenze palesatesi nel corso dell'annualità precedente.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

ART. 87

Norme transitorie

1. Nella prima annualità di funzionamento del servizio e del fondo verrà effettuato un periodo sperimentale della durata di sei mesi utilizzando, in via non esclusiva, personale già assegnato all'unità organizzativa Affari istituzionali, secondo un calendario provvisorio stabilito dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, compatibilmente con l'orario di servizio del personale dipendente.

2. In sede di prima applicazione, i termini degli adempimenti previsti nell'ambito delle disposizioni di cui al titolo VII devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti.

ART. 88

Interpretazione del regolamento

1. La risoluzione in corso di seduta di eventuali dubbi o questioni che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione temporanea delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa al presidente del consiglio, salvo appello al consiglio qualora la decisione del presidente venga da taluno dei consiglieri non condivisa. In questo caso il presidente del consiglio concederà la parola ad un solo consigliere che intendesse opporsi, dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante.

ART. 89

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e dallo statuto.

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1
<i>ART. 1 Finalità del presente regolamento</i>	<i>1</i>
<i>ART. 2 Autonomia funzionale ed organizzativa</i>	<i>1</i>
<i>ART. 3 Dichiarazione preventiva delle spese elettorali</i>	<i>1</i>
<i>ART. 4 Rendiconto delle spese elettorali</i>	<i>1</i>
<i>ART. 5 Pubblicità delle spese elettorali</i>	<i>1</i>
<i>ART. 6 Dimissioni</i>	<i>2</i>
TITOLO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
<i>ART. 7 Attribuzioni del presidente del consiglio</i>	<i>2</i>
<i>ART. 8 Vice presidente del consiglio</i>	<i>3</i>
<i>ART. 9 Presidenza delle sedute</i>	<i>3</i>
TITOLO III GRUPPI CONSILIARI	3
<i>ART. 10 Costituzione gruppi consiliari</i>	<i>3</i>
<i>ART. 11 Sede e attività dei gruppi consiliari</i>	<i>4</i>
TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI E LORO FUNZIONAMENTO	4
CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI.....	4
<i>ART. 12 Denominazione e competenze</i>	<i>4</i>
<i>ART. 13 Relazione delle commissioni permanenti</i>	<i>5</i>
<i>ART. 14 Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari</i>	<i>5</i>
<i>ART. 15 Commissioni speciali</i>	<i>6</i>
CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	6
<i>ART. 16 Nomina delle commissioni</i>	<i>6</i>
<i>ART. 17 Competenze delle commissioni consiliari permanenti</i>	<i>7</i>
CAPO III ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI	8
<i>ART. 18 Convocazione delle commissioni e svolgimento delle sedute.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 19 Pareri resi dalla commissione all'unanimità.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 20 Indennità di presenza</i>	<i>9</i>
TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	10
CAPO I DIRITTI	10
<i>ART. 21 Diritti linguistici.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 22 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti</i>	<i>10</i>
<i>ART. 23 Iniziativa delle proposte dei consiglieri comunali</i>	<i>10</i>
<i>ART. 24 Interrogazioni</i>	<i>11</i>
<i>ART. 25 Interpellanze</i>	<i>11</i>
<i>ART. 26 Modo di presentare le interrogazioni e le interpellanze Risposte del sindaco e degli assessori</i>	<i>11</i>
<i>ART. 27 Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze</i>	<i>12</i>
<i>ART. 28 Replica dell'interrogante o dell'interpellante.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 29 Comunicazione al consigliere della trattazione della propria interrogazione o interpellanza.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 30 Interrogazioni a risposta scritta.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 31 Mozioni</i>	<i>13</i>
<i>ART. 32 Ordini del giorno</i>	<i>14</i>
<i>ART. 33 Documenti redatti in termini sconvenienti</i>	<i>14</i>
<i>ART. 34 Ritiro delle proposte.....</i>	<i>14</i>
CAPO II DOVERI.....	14
<i>ART. 35 Obbligo al segreto.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 36 Doveri dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio</i>	<i>14</i>
TITOLO VI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
CAPO I SEDE E CONVOCAZIONE.....	15
<i>ART. 37 Sede delle adunanze</i>	<i>15</i>

ART. 37 BIS	15
Modalità di svolgimento del consiglio in forma telematica con collegamento da remoto.....	15
ART. 38 Annuncio al pubblico.....	17
ART. 39 Convocazione delle sedute.....	17
ART. 40 Contenuto degli avvisi	18
ART. 41 Ordine del giorno	18
ART. 42 Manifestazione di sentimenti	18
ART. 43 Pubblicazione degli avvisi e deposito degli atti e documenti.....	18
CAPO II DISCIPLINA DELLE SEDUTE	19
ART. 44 Numero legale.....	19
ART. 45 Diserzione della seduta.....	19
ART. 46 Seduta di seconda convocazione.....	19
ART. 47 Assistenza del segretario generale.....	20
ART. 48 Pubblicità delle sedute.....	20
ART. 49 Intervento di dipendenti comunali e di persone estranee	20
ART. 50 Disciplina del pubblico.....	20
CAPO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	21
ART. 51 Apertura della seduta Nomina degli scrutatori	21
ART. 52 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno	21
ART. 53 Diritto di parola e modalità d'uso da parte dei consiglieri Divieto di discussione a dialogo.....	21
ART. 54 Del "fatto personale"	23
ART. 55 Richiami ai consiglieri.....	23
ART. 56 Appello al consiglio	23
ART. 57 Come avviene la discussione	23
ART. 58 Mozione d'ordine.....	24
ART. 59 Proposte pregiudiziali e sospensive.....	24
ART. 60 Controproposte.....	24
ART. 61 Emendamenti	24
ART. 62 Proposte divise in articoli o parti.....	25
ART. 63 Chiusura della discussione	25
ART. 64 Dichiarazioni di voto	25
CAPO IV VOTAZIONI.....	26
ART. 65 Votazione palese	26
ART. 66 Votazione per appello nominale	26
ART. 67 Votazione per alzata di mano Prova e controprova	26
ART. 68 Votazione segreta.....	27
ART. 69 Votazione con sistema elettronico	27
ART. 70 Ordine delle votazioni.....	28
ART. 71 Proclamazione dell'esito della votazione.....	28
CAPO V VERBALI	28
ART. 72 Compilazione dei processi verbali e dichiarazioni a verbale	28
ART. 73 Lettura ed approvazione del verbale	29
TITOLO VII COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO EX ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 267/2000	30
ART. 74 Finalità	30
ART. 75 Obiettivi	30
ART. 76 Ammontare del fondo.....	30
ART. 77 Configurazione del fondo.....	30
ART. 78 Gestione del fondo.....	31
ART. 79 Spese di funzionamento del consiglio	31
ART. 80 Spese di rappresentanza	31
ART. 81 Spese dei viaggi e missioni, convegni, congressi e tavole rotonde.....	32
ART. 82 Stanziamenti a supporto dei gruppi consiliari.....	32
ART. 83 Ammontare degli stanziamenti di cui all'art. 82.....	33
ART. 84 Limitazioni connesse alla fase di conclusione del mandato	33
ART. 85 Responsabilità connesse alla gestione del fondo.....	33
ART. 86 Dotazione e risorse a supporto del consiglio e dei gruppi consiliari	33
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI.....	34

<i>ART. 87 Norme transitorie</i>	34
<i>ART. 88 Interpretazione del regolamento</i>	34
<i>ART. 89 Rinvio</i>	34